



DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 2024

OGGETTO: Operazione di trasformazione e fusione per incorporazione di Mirabilia network in Is.Na.R.T.: determinazioni

Presenti:

| NOME | RUOLO | PRESENZA |
|----------------------|------------|----------|
| Falbo Pietro Alfredo | Presidente | SI |
| Borrello Fabio | Componente | SI |
| Cugliari Antonino | Componente | NO |
| Nisticò Saverio | Componente | SI |
| Noce Emilia | Componente | SI |
| Romano Rosalinda | Componente | SI |

COLLEGIO REVISORI CONTI

| NOME | RUOLO | PRESENZA |
|---------------------------------------|------------|----------|
| Minervini Carmelina Giuseppina | Presidente | NO |
| Argirò Antonio | Componente | NO |
| Pennisi Paolo Giannantonio Lorenzo | Componente | NO |

Svolge le funzioni di segretario della seduta il Segretario Generale f.f., dott. Ciro Di Leva, coadiuvato dai funzionari camerali.

Il Presidente introduce l'argomento ricordando ai presenti che la legge di riforma del sistema camerale, introdotta dal D. Lgs. 219 del 25.11.2016, modificativa ed integrativa della legge 580 del 29.12.93, ha sancito tra le funzioni principali delle Camere di commercio la *“valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti....”* (art.2 c.2 l.d-bis)

Nell'ambito del turismo il sistema camerale si è da tempo avvalso della collaborazione di IS.NA.R.T. - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - società consortile per azioni in house al sistema, quale punto di riferimento per l'analisi dell'economia del turismo e per la crescita delle imprese e dei territori. La società, costituita il 16 dicembre del 1992, ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile ed operante da oltre 30 anni, fa parte del sistema camerale italiano, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 580/1993 e successive modifiche.

IS.NA.R.T., società tra l'altro partecipata dell'ente camerale, è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, ai sensi delle disposizioni di legge ed in particolare dell'art. 4 c.2 lett.d) del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2, comma 2, lett. d-bis), della legge n. 580/1993 e smi.; infatti affianca Unioncamere, le Camere di commercio e le loro

Unioni Regionali nello sviluppo di progetti finalizzati a ridurre le disomogeneità dell'offerta turistica italiana, favorendo l'integrazione dei singoli prodotti e percorsi turistici, realizzando piani di intervento e progetti di valorizzazione dei territori.

Partner strategico delle amministrazioni pubbliche, IS.NA.R.T. è sempre più un punto di riferimento qualificato per l'osservazione e lo studio delle evoluzioni che interessano il settore e per accompagnare la qualificazione e lo sviluppo delle imprese dell'intera filiera turistica italiana. La società ha nel tempo messo a punto strumenti di analisi ed osservatori di elevato standard qualitativo, anche grazie all'uso dei big data, ed è impegnata nella promozione delle destinazioni turistiche e dei relativi attrattori con specifici piani di sviluppo territoriale.

Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale è nata nel 2017 MIRABILIA NETWORK, associazione riconosciuta (con iscrizione n. 1329/2019 al registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma) senza fini di lucro, partecipata al momento da Unioncamere Nazionale e da 21 Camere di commercio italiane tra le quali anche la nostra Camera di commercio, per mettere in collegamento, promuovere e valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, nonché caratterizzate dalla presenza di siti UNESCO - Patrimonio dell'umanità.

In particolare gli obiettivi del network Mirabilia sono contraddistinti dalla necessità di mettere in rete e valorizzare i territori sede dei siti UNESCO "meno noti", attraverso un'offerta culturale integrata; dall'esigenza di promuovere l'uso delle nuove tecnologie per valorizzare le tradizioni ed il territorio dei siti associati; dalla concreta possibilità di arricchire il ventaglio delle esperienze culturali integrando tradizione e innovazione.

La rete di collaborazione fra territori rappresenta un elemento fondamentale nelle politiche di sviluppo; l'esperienza di Mirabilia Network ha seguito una logica di partenariato, rafforzando e specializzando la pratica collaborativa che da sempre caratterizza la rete delle Camere di Commercio. La particolarità del network rappresenta un importante potenziale per la valorizzazione del patrimonio culturale e per lo sviluppo di una molteplicità di attività operative. La rete Mirabilia sostiene i territori italiani che si propongono a un pubblico nazionale ed internazionale e punta a unire le peculiarità tipiche degli stessi territori per creare un plusvalore rispetto a una domanda sempre più mirata di nuovi viaggiatori. Tanti territori, quindi, che rappresentano altrettante aree geografiche uniche nel loro genere, con le proprie caratteristiche e peculiarità, che costituiscono eccellenze culturali, enogastronomiche, artigianali e di innovazione tecnologica.

L'operazione proposta di fusione per incorporazione di MIRABILIA NETWORK in IS.NA.R.T. persegue un evidente obiettivo di razionalizzazione (*una sola struttura invece delle 2 attuali*) e si pone anche l'obiettivo strategico di unificare all'interno di un unico contenitore le attività di promozione del turismo con quelle di valorizzazione dei siti Unesco e dei patrimoni culturali; l'esigenza, che trova una sua naturale coerenza e compiutezza, è quella di sviluppare, rafforzare ed ampliare la mission ed i piani di azione delle due organizzazioni attraverso la confluenza delle attività in un unico "contenitore", mettendo a sistema asset, esperienze, competenze e risorse; un percorso che consenta di sfruttare al meglio le potenzialità delle due organizzazioni, creando valore a beneficio dei soci e delle economie dei territori ed ottenendo un immediato risparmio economico grazie al naturale scioglimento dell'associazione per effetto della sua fusione per incorporazione in IS.NA.R.T.

Le due strutture, che operano entrambe senza scopo di lucro, sono di dimensioni contenute ma esprimono un elevato standing qualitativo come si può notare dai documenti allegati.

L'andamento reddituale di ISNART del triennio 21-23 evidenzia il mantenimento di una situazione di strutturale equilibrio economico, in linea con le caratteristiche proprie di una società in house senza scopo di lucro a totale partecipazione pubblica. Isnart evidenzia, inoltre,

disponibilità liquide di fine esercizio 2023 di euro 112.378, con un livello di liquidità costante, elemento che non ha mai richiesto la necessità di accedere a finanziamenti esterni. Dal punto di vista patrimoniale la società si presenta solida, con un patrimonio netto al 31.12.23 pari ad euro 699.669.

Per quanto concerne Mirabilia, l'Associazione, dopo un periodo di inattività a seguito della pandemia da Covid19, che ha comportato nel biennio 20-22 l'impossibilità di spendere i contributi consortili comunque richiesti ed incassati, con conseguente accumulo di utili "non fisiologici", ha pienamente riavviato nell'esercizio 2022 la realizzazione delle attività e sta utilizzando anche parte dei contributi degli esercizi precedenti; tale elemento spiega il risultato negativo degli ultimi due esercizi, che va letto quindi come un "posticipato" impiego degli utili precedentemente accantonati.

Il programma delle attività Mirabilia sta proseguendo con intensità anche nell'esercizio in corso, attraverso l'utilizzo, come detto, del patrimonio netto accumulato negli anni precedenti, pari al 31.12.23 ad euro 478.497, per i motivi sopra accennati.

La fusione per incorporazione di Mirabilia in IS.NA.R.T. prevede necessariamente due fasi:

- 1) *La trasformazione "ponte" di Mirabilia* - occorre preliminarmente procedere - in via prodromica - alla trasformazione eterogenea dell'Associazione "Mirabilia Network" in una Società consortile a responsabilità limitata sempre denominata Mirabilia Network. Detta trasformazione si rende obbligatoria per adempiere ai necessari obblighi civilistici, in quanto la fusione eterogenea diretta tra un'Associazione ed una Società di capitali, quale "ISNART S.c.p.a.", non è procedura ordinariamente disciplinata dalla legge, stante la differente natura dei due Enti. Il processo di trasformazione "ponte" rappresenta quindi un percorso meramente tecnico realizzato al solo ed unico scopo di consentire a Mirabilia la sua immediata incorporazione in IS.NA.R.T.
- 2) *La fusione per incorporazione di Mirabilia s.c.r.l. in Isnart s.c.r.l.*- divenuta efficace la trasformazione si potrà procedere alla fusione.

L'operazione di fusione prevederà anche la contestuale trasformazione di Isnart in s.c.r.l. (attualmente è una s.c.p.a.). Tale trasformazione è giustificata dalle seguenti argomentazioni:

- ✓ una gestione civilistico-amministrativa più semplice rispetto alla forma azionaria, con significativi risparmi di costi di gestione: semplificazione nel trattamento del capitale sociale ed eliminazione della problematica di amministrazione delle azioni, recessi e liquidazioni più agevoli senza obbligo di acquistare azioni proprie, limiti di legge inferiori, società di revisione non necessaria, possibilità di affidare la revisione ai sindaci, voto per iscritto, norme più semplici e snelle, ecc..)
- ✓ la necessità di adeguare la forma giuridica di Isnart a quella delle altre società di sistema di dimensioni analoghe

La fusione sarà operativa decorsi 60 giorni dal deposito a R.I. delle delibere di fusione di Isnart s.c.p.a. e Mirabilia s.c.r.l. ex art. 2503 c.c. (a meno che non si proceda al pagamento dei creditori di Isnart e Mirabilia ovvero che ci sia il loro consenso).

Per i soci di Mirabilia l'operazione potrà essere effettuata subordinatamente al rispetto dell'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, così come novellato dalla legge 5 agosto 2022 n.118, perché la suddetta operazione di trasformazione, e successiva fusione, comporta

l'acquisizione di una nuova partecipazione, in Mirabilia Network scrl, ancorché in via meramente transitoria.

Nello specifico il comma 3 prevede che *"l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo"*.

Sul percorso di accorpamento tra Mirabilia ed ISNART si segnala il recente pronunciamento della Corte dei Conti a Sezioni Riunite (n. 11/SSRRCO/QMIG/2024). In particolare le Sezioni Riunite hanno ribadito che va riconosciuta la possibilità per una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di costituire, anche a mezzo di trasformazione eterogenea, una società consortile a responsabilità limitata operante nel campo della valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo e delle risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché per lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti, ove tali compiti, sulla base delle valutazioni rimesse alla Sezione regionale competente anche con riguardo all'assetto statutario della società costituenda, possano essere esercitati nelle forme dell'attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie.

Le Sezioni Riunite hanno espresso anche il principio che la procedura di esame preliminare, da parte della Corte dei conti, degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche va attivata nelle fattispecie di trasformazione, c.d. eterogenea, di un'associazione in una società, anche se per quest'ultima è prevista la fusione per incorporazione in una società già partecipata dall'amministrazione socia. L'ambito oggettivo di applicazione è stato, quindi, espressamente delimitato ai soli momenti in cui l'amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio; attraverso la trasformazione si realizza, per l'amministrazione istante, l'acquisizione di una nuova partecipazione societaria nella neocostituita società consortile a responsabilità limitata, con conseguente assunzione della qualifica di socio che, in precedenza, in quanto partecipante in un'associazione, non vi era.

Si informa che la successiva operazione di fusione per incorporazione di Mirabilia in ISNART è fuori dal perimetro della Corte, come ribadito nel pronunciamento delle Sezioni Riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 par.3.3.

La fusione, infatti, comporta, quale esito finale, una reductio ad unitatem dei patrimoni delle singole società. Sul punto, le Sezioni unite della Cassazione hanno sottolineato che la fusione realizza una successione a titolo universale e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici in precedenza

riguardanti i soggetti incorporati (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 21970/2021). Tale successione sul piano giuridico-formale è affiancata, sul piano economico sostanziale, da una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale. Pertanto, l'operazione nella prospettiva dei soci (anche delle incorporate), da un punto di vista sostanziale, si atteggi a continuazione del contratto sociale, sebbene l'attuazione prosegua in un "altro involucro formale" e con una differente organizzazione.

In sintesi, appare da escludere l'operazione di fusione per incorporazione, sia per gli enti soci dell'incorporante che per quelli dell'incorporata, dal campo di applicazione della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, in quanto tale vicenda non risulta equiparabile né alla costituzione di una società né all'acquisto di una nuova partecipazione in società già esistente.

All'esito positivo della trasformazione di Mirabilia, le quote sociali della Società consortile “ponte” a responsabilità limitata saranno suddivise in parti uguali per ciascun socio. L'ammontare complessivo del capitale è stato giudicato coerente con il valore del patrimonio netto della trasformanda, così come formalizzato nella relazione giurata di stima redatta ai sensi dell'art. 2343 dal perito incaricato di comune accordo tra le parti, allegata agli atti della presente delibera.

Le ragioni che giustificano tale assegnazione paritaria delle quote risiede nel principio di democraticità, secondo il quale tutti gli associati di un'associazione sono titolari di un'identica posizione giuridica. È stata quindi attribuita una pari quota sociale ad ogni associato di “Mirabilia Network” nella misura di 1/22 (un ventiduesimo) del capitale sociale. L'assegnazione della quota non comporta alcun esborso economico-finanziario.

Di seguito si riepilogano, per ulteriore chiarezza, le motivazioni alla base dell'operazione straordinaria prospettata.

Per quanto concerne la compatibilità dell'operazione rispetto alle finalità istituzionali dell'ente si ricorda, come accennato in premessa, che la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e la promozione del turismo, attività proprie sia di Mirabilia che di IS.NA.R.T., costituiscono funzioni e compiti specifici ex art 2 comma 2 punto d)bis della legge 29.12.93 n. 580 così come aggiornata con d.lgs. 219 del 25.11.16. Ne consegue che l'utilizzo di IS.NA.R.T., soggetto finale incorporante di Mirabilia e società in house del sistema camerale operante da oltre 30 anni, risponde pienamente a quanto richiesto dall'art. 4 del d.lgs. 175/16, con particolare riferimento all'autoproduzione di beni e servizi strumentali (comma 2 lett. d).

Per quanto concerne le ragioni che giustificano l'operazione, si sottolinea come la stessa risponda ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si occupano di turismo e cultura: *un unico “contenitore” invece di due*, scioglimento di Mirabilia e confluenza delle sue attività all'interno di una società già esistente, ottimizzazione dei prodotti e dei servizi a favore dei soci grazie alla capitalizzazione delle esperienze. Prodotti e servizi più efficaci ed aderenti alle esigenze dei consorziati, realizzati con criteri di maggiore efficienza ed economicità grazie al miglior utilizzo dei fattori di produzione attualmente disponibili ed all'utilizzo di economie di scala: lo scioglimento di Mirabilia determina infatti l'eliminazione dei relativi costi di struttura e di staff, quali servizi amministrativi, funzione acquisti e procurement, adempimenti anticorruzione e trasparenza, costi dell'organo di controllo, costi di governance, legale. E' utile segnalare che l'operazione non comporta aumenti di costi di struttura lato IS.NA.R.T. ma solo costi cessanti lato Mirabilia: sarà quindi possibile efficientare la struttura di IS.NA.R.T. utilizzando al meglio la sua organizzazione e realizzando le attività in sostanziale continuità.

Al fine di valutare compiutamente la fattibilità dell'operazione e l'impatto della stessa sul soggetto finale, il C.d.A. di ISNART ha recentemente aggiornato il business plan dell'iniziativa per i triennio 2024-26. Il piano, *allegato alla presente delibera e di cui costituisce parte integrante*, è stato elaborato secondo ipotesi prudenziali, considerando l'integrazione delle due strutture e la realizzazione del piano di attività ex Mirabilia all'interno della società.

Il piano evidenzia con chiarezza la validità dell'operazione di fusione; come si evince dall'andamento, nel prossimo triennio, dei valori economici e dei flussi finanziari, le attività ex Mirabilia, combinate opportunamente con le attività che Isnart sta implementando, consentono di sviluppare, rafforzare ed ampliare la missione ed i piani di azione del nuovo Istituto Nazionale delle Ricerche Turistiche, creando valore a beneficio dei Soci e delle economie locali.

Dal punto di vista finanziario il piano non evidenzia alcun impatto negativo del progetto Mirabilia.

Dal punto di vista economico-finanziario, l'operazione non comporta alcun costo né alcun esborso finanziario sia per gli associati di Mirabilia che per i soci di IS.NA.R.T. La fusione infatti sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute da IS.NA.R.T, azioni che verranno assegnate ai soci dell'incorporanda Mirabilia sulla base del rapporto di cambio sopra ricordato. Per quanto concerne gli aspetti operativi dell'attività ex Mirabilia il programma operativo potrà proseguire, in continuità, senza costi emergenti per le Camere di commercio partecipanti.

Inoltre, ai sensi dell'art.5 c.2 del d.lgs. 175/16, l'operazione di fusione per incorporazione dell'Associazione Mirabilia Network in ISNART Scpa risulta pienamente compatibile con le norme dei Trattati Europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese, tenuto conto altresì che la predetta operazione non comporta per l'Ente camerale alcun esborso finanziario.

LA GIUNTA

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" che istituisce la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia";

VISTI, in particolare gli artt. 2 e 3 del citato D.M;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 84 dell'1 settembre 2022 recante "Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)";

VISTA la delibera di Consiglio n. 1 del 3 novembre 2022 con cui si dà atto che si è insediato il Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ed eletto il Presidente;

VISTE la determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto "Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese" ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023 e la successiva determinazione del Presidente n. 1 del 09/01/2024;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 "Regolamento per la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;

VISTA la D.G. n. 145 del 31 ottobre 2023 "Operazione di trasformazione e fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T. scpa: determinazioni"

UDITO quanto esposto dal Presidente;

CONSIDERATA la già espressa valutazione positiva dell'operazione, sia dal punto di vista strategico che economico e finanziario;

PRESO ATTO dell'iter tecnico seguito e della documentazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

VALUTATA positivamente l'esigenza di procedere all'operazione di trasformazione e fusione per incorporazione dell'Associazione Mirabilia Network in IS.NA.R.T. scpa nelle forme e con le modalità descritte in premessa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio n. 4 del 01 dicembre u.s. di nomina della Giunta Camerale;

VISTO lo Statuto vigente ed in particolare gli artt. 20 sulle competenze e funzioni della Giunta;

Tutto ciò premesso e considerato

All'unanimità di voti palesi espressi dai presenti per alzata di mano;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'operazione di trasformazione e successiva fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T. Istituto Nazionale Ricerche Turistiche società consortile per azioni secondo quanto illustrato nei relativi progetti allegati;
3. di delegare al Presidente la possibilità di apportare al provvedimento ed alla documentazione allegata ogni modifica che risulti necessaria al buon esito dell'operazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
5. di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti normativi richiesti, dando mandato al Segretario Generale a procedere in tal senso;
6. di trasmettere il presente provvedimento corredata della documentazione allegata al Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente alla documentazione fornita da Unioncamere per l'acquisizione del parere di competenza;
7. acquisito il parere di cui al punto 6): di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

8. acquisito il parere di cui al punto 6): di inviare il presente atto deliberativo alla Corte dei conti territorialmente competente, subordinandone l'efficacia al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 c.3 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

La presente delibera, da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n. 69/2009, è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Ciro Di Leva)

IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro Alfredo Falbo)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)